Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Martedì, 9 febbraio 1932 - Anno X** **Numero 32**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La "Gazzetta Ufficiale„ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1931

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2098.

LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1796.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1931, n. 983, che accorda la temporanea importazione del corozo e dei semi di palma dum per la fabbricazione dei bottoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1931, n. 983, relativo alla temporanea importazione del corozo e dei semi di palma dum per la fabbricazione dei bottoni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 2099.

LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1797.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2100.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1803.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare; e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge predetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare, e il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2101.

LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1798.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2102.

REGIO DECRETO 19 novembre 1931, n. 1793.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 7. — FERZI.

Regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.

CAPO I.

Carta di autorizzazione.

Art. 1.

Chiunque intende raccogliere piante officinali deve richiedere in carta libera l'autorizzazione al podestà del luogo ove avviene la raccolta. L'autorizzazione stessa è rilasciata sentito il parere della Associazione sindacale fascista competente.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornisce ai Comuni che ne facciano richiesta i moduli per la carta di autorizzazione da rilasciarsi gratuitamente, sul tipo che verrà stabilito con decreto del Ministero stesso.

Art. 3.

La carta di autorizzazione è rilasciata al capo famiglia, salvo a rilasciare carte sussidiarie ai membri della famiglia dietro richiesta del capo stesso.

CAPO II.

Diploma di erborista.

Art. 4.

I corsi da istituire presso le Scuole di farmacia delle Regie università per il conseguimento del diploma di erborista sono tenuti ogni anno od ogni biennio, ed anche a maggiori intervalli, a seconda che essi si dimostrino più o meno frequentati nelle diverse regioni, su indicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'educazione nazionale.

La Facoltà di farmacia, su proposta del direttore del corso, stabilisce gli insegnanti che dovranno tenere il corso stesso, con facoltà di chiamare estranei di riconosciuta competenza.

Art. 5.

Per l'ammissione al corso occorre:

a) certificato di nascita dimostrante un'età non inferiore ai 18 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di licenza di una Scuola pratica di agricoltura o di licenza complementare o ginnasiale inferiore o di licenza della Scuola di avviamento al lavoro o qualunque titolo equipollente;

f) quietanza di versamento della tassa di iscrizione e di quella per le esercitazioni, previste all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 6.

Il corso è preferibilmente tenuto nel periodo primaverile dall'aprile al giugno e la durata complessiva non deve sorpassare un mese.

Art. 7.

L'insegnamento è costituito da lezioni di botanica e di farmacognosia, nonchè da lezioni sulla distillazione delle piante aromatiche. Oltre alle lezioni di carattere eminentemente pratico, sono obbligatorie delle gite di istruzione per la conoscenza della flora officinale.

Art. 8.

Gli esami si svolgono dinanzi ad una Commissione di tre membri, formata dal direttore della Scuola di farmacia e dai professori di botanica farmaceutica e di botanica generale e di farmacologia.

Qualora uno di questi professori sia il direttore della Scuola, entra in Commissione il professore di chimica farmaceutica.

La votazione è fatta per decimi e per ottenere l'approvazione occorrono almeno diciotto trentesimi.

Gli esami vertono sul riconoscimento delle piante officinali principali fresche ed essiccate, sulla conoscenza delle parti da utilizzare, sull'epoca della raccolta, e sulle precauzioni da seguire nella raccolta stessa, sull'essiccamento e su quanto occorre per la conservazione e messa in commercio delle piante e sugli accorgimenti necessari per evitare confusioni tra specie velenose e non velenose, sugli usi terapeutici fondamentali delle piante, nonchè su alcune norme per la preparazione e distillazione delle piante officinali di uso più corrente.

Art. 9.

Le tasse del corso sono fissate come segue:

a) tassa di iscrizione L. 50;

b) tassa di esercitazioni pratiche L. 50;

c) tassa di diploma L. 50.

Le tasse di cui sopra sono versate nella cassa della Regia università presso cui il corso è istituito.

Art. 10.

Il corso che ha carattere eminentemente pratico non è valido se non siano state impartite almeno 20 lezioni di botanica, 20 di farmacognosia e 4 sulla distillazione, oltre le gite erboristiche.

Per ciascun corso di lezioni viene corrisposto al professore che lo impartisce un compenso annuo di L. 750.

Art. 11.

Il fondo di gestione per la istituzione e le spese dei corsi è costituito dai sussidi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dagli eventuali contributi di enti e dai proventi delle tasse degli iscritti. Tale fondo sarà amministrato, secondo le leggi di contabilità dello Stato, dal Consiglio di amministrazione della Università, e costituirà una gestione speciale da rilevarsi nel preventivo e nel rendiconto annuale della Università presso cui il corso si attua.

Con esso si provvede alle spese relative ai seguenti oggetti:

a) propaganda (manifesti, avvisi);

b) posta, cancelleria, diplomi;
c) provviste di materiale scolastico;
d) gite di istruzione;
e) lezioni dei professori;
f) eventuali premi di operosità e rendimento al personale di segreteria ed al personale inserviente per l'opera da essi prestata, nella misura oraria e nei limiti attualmente prescritti.

Art. 12.

Gli atti inerenti al corso degli erboristi sono conservati dalla segreteria universitaria della Scuola di farmacia, la quale è tenuta a trasmettere, al termine di ogni corso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'elenco nominativo degli inscritti al corso e di coloro che hanno superati gli esami, con i relativi punti, e le complete generalità.

CAPO III.

Programma dei corso di erboristeria.

Art. 13.

Il corso di erboristeria svolge un programma botanico ed un programma farmacognostico. Il primo tratta i seguenti argomenti: Elementi sulla struttura delle piante e sulla loro classificazione in generale Nozioni di fisiologia vegetale - Moltiplicazione e propagazione - Generalità sulle norme culturali - Classificazione delle piante officinali, con particolare riguardo alla regione ove il corso ha luogo - Classificazione pratica delle piante secondo la droga che forniscono alla farmacia ed alla distilleria - Descrizione delle principali piante spontanee officinali e di quelle più comunemente coltivate o coltivabili, usate correntemente in farmacia e nell'industria dell'essenza e profumi - Distribuzione geografica delle piante officinali italiane. Il programma farmacognostico tratta: Importanza, scopi, cenni storici sull'uso delle piante officinali - Farmacia galenica - e chimica - La funzione dell'erboristeria e suoi rapporti con l'industria chimico-farmaceutica - Farmacognosia delle piante officinali studiate praticamente secondo la natura della droga (talli, radici, fiori, foglie, semi, ecc.) - Modo di riconoscere le falsificazioni e le sofisticazioni - Piante medicinali ad alto potere tossico - Modo di raccogliere le piante officinali - Epoca della raccolta (tempo balsamico) - I più comuni usi terapeutici delle varie droghe - Utilizzazioni industriali - Essiccazione - Distillazione - Imballaggio - Notizie commerciali - Esercitazioni pratiche dimostrative.

Gli esercizi consistono nella preparazione di piante aromatiche e medicinali secondo il modo con cui devono essere messe in commercio e nel riconoscimento di esse.

CAPO IV.

Commissione consultiva per le piante officinali.

Art. 14.

La Commissione consultiva, in forza del disposto di cui all'art. 10 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, invigila su ogni forma di attività riguardante la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali.

Il parere della Commissione stessa è indispensabile per indire convegni comunque riguardanti le piante officinali.

Art. 15.

La Commissione consultiva si riunisce dietro invito del presidente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16.

La Commissione anzidetta nomina nel suo seno una Giunta esecutiva di cinque membri, uno dei quali ha la funzione di presidente ed un altro quella di segretario, spiegando la funzione stessa nella Commissione. Componente di diritto della Giunta è il rappresentante designato dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie nella Commissione consultiva.

I poteri della Giunta sono fissati dalla Commissione.

I membri che partecipano alle sedute della Commissione e della Giunta, residenti fuori di Roma, non funzionari dello Stato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie ed i piroscafi e ad una lira per chilometro nei percorsi sulle vie ordinarie. Ai funzionari dello Stato competono le diarie e le indennità stabilite dalle norme vigenti. I componenti della Commissione e della Giunta funzionari dello Stato hanno diritto per ogni giornata di adunanza ad una medaglia di presenza non superiore a lire 25; per i componenti della Commissione e della Giunta estranei all'Amministrazione dello Stato, la medaglia di presenza per ogni giornata di adunanza è stabilita in misura non superiore a L. 50. In entrambi i casi si applica la riduzione ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

La Commissione consultiva provvede a norma dell'art. 18 della legge a stabilire l'elenco delle persone alle quali possono essere convalidati i titoli esistenti all'atto dell'approvazione della legge stessa e conferisce i diplomi che in base a detto articolo possono essere concessi per l'abilitazione alla professione di erboristi. Compila, inoltre, l'elenco degli esperti che devono fare gli accertamenti stabiliti dall'art. 17 della legge, fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati.

È in facoltà della Commissione, dopo un triennio di esercizio, di deliberare quali degli esperti di detto elenco possano essere dichiarati erboristi diplomati.

CAPO V.

Consorzi e federazioni.

Art. 17.

Per costituire il Consorzio, di cui all'art. 12 della legge, occorre che almeno dieci coltivatori o raccoglitori facciano domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste specificando le piante officinali e le zone nelle quali si intende fare la raccolta. La domanda medesima, corredata da uno schema di statuto, deve essere inoltrata per il tramite delle Associazioni provinciali sindacali agricole interessate, le quali dànno il loro parere in merito.

Nello statuto debbono essere precisati: lo scopo, la durata, la circoscrizione, la sede del Consorzio, i mezzi con i quali s'intende far fronte alle spese di funzionamento, gli obblighi ed i diritti dei consorziati, le norme per l'amministrazione del Consorzio, per l'elezione delle cariche, per l'ammissione dei nuovi soci, le sanzioni per le eventuali inadempienze dei soci stessi, le norme per lo scioglimento del Consorzio e per le ripartizioni del patrimonio sociale.

Il Ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la Commissione consultiva, provvede, di concerto con quello delle corporazioni, alla costituzione del Consorzio stabilendone la durata e le altre modalità.

Il decreto Ministeriale di costituzione del Consorzio è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali ed alla sua pubblicazione provvede il prefetto della Provincia.

Il consigliere delegato od il direttore del Consorzio deve possedere il diploma di erborista.

I Consorzi possono federarsi in organizzazione nazionale, su richiesta di almeno dieci di essi fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, sentito il parere delle Confederazioni agricole interessate, detta le norme per tale costituzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Numero di pubblicazione 2103.

REGIO DECRETO 9 novembre 1931, n. **1799**.
Istituzione in Roma di un Centro nazionale di informazioni bibliografiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le proposte della Commissione internazionale di cooperazione intellettuale presso la Società delle Nazioni e quelle del Comitato degli esperti bibliotecari presso l'Istituto internazionale di cooperazione intellettuale in Parigi, per la creazione nelle Biblioteche nazionali o centrali di ciascuno Stato di un Centro di informazioni bibliografiche per facilitare agli studiosi le loro ricerche;

Veduto il voto espresso dalla Commissione nazionale italiana per la cooperazione intellettuale nella sessione del mese di aprile 1929 per la istituzione del Centro nazionale italiano di informazioni bibliografiche;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Roma, presso la Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II », con personalità giuridica, il Centro nazionale di informazioni bibliografiche.

Art. 2.

Il Centro nazionale di informazioni bibliografiche ha per fine di fornire agli studiosi italiani e stranieri opportune indicazioni per agevolare le loro ricerche e, in particolare, di segnalare le biblioteche o le collezioni in cui essi possano trovare pubblicazioni, manoscritti o documenti, che loro interessino.

Il Centro nazionale corrisponde con i Centri bibliografici degli altri Stati e funziona da organo intermediario per lo scambio di informazioni di carattere bibliografico.

Art. 3.

Al Centro nazionale soprintende un Comitato direttivo, composto di un delegato della Commissione nazionale di cooperazione intellettuale, che ne è il presidente, del direttore generale per le accademie e biblioteche e del direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

Spetta al Comitato di tracciare le direttive per l'ordinamento ed il funzionamento del Centro nazionale e per i suoi rapporti con i Centri bibliografici degli altri Stati e, in genere, con gli organi di cooperazione intellettuale internazionale.

Art. 4.

Al Centro nazionale è preposto il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma, che lo rappresenta.

Egli è coadiuvato dagli impiegati ed agenti della Biblioteca adibiti, con sua ordinanza, a tale servizio.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale possono essere comandati a prestar servizio presso il Centro sino a non oltre il 30 giugno 1932 presidi o professori di istituti regi di istruzione classica, scientifica, magistrale o tecnica, in numero, però, non superiore a quattro.

Art. 6.

Le biblioteche governative, pubbliche e non pubbliche, le biblioteche delle Facoltà e Scuole universitarie e di Istituti superiori, le biblioteche degli altri Istituti di istruzione, le biblioteche delle Accademie e dei corpi scientifici e letterari e le biblioteche non governative, aperte al pubblico, debbono soddisfare alle richieste di notizie e di dati di carattere bibliografico, loro rivolte dal Centro nazionale direttamente o per il tramite della competente Soprintendenza bibliografica.

Nessun compenso potrà da esse venir richiesto per tali prestazioni.

Debbono inoltre corrispondere ad analoghe richieste da parte del Centro nazionale gli ispettori bibliografici onorari.

Art. 7.

Il Comitato direttivo, di cui all'art. 3, predispone e tiene aggiornato un elenco di istituti, enti e sodalizi e di singoli studiosi, particolarmente versati in determinati rami del sapere, cui sono conferiti il titolo e le funzioni di « Corrispondenti del Centro nazionale di informazioni bibliografiche ».

Il titolo e le funzioni suddette hanno carattere del tutto onorifico e gratuito.

Art. 8.

Il Ministero dell'educazione nazionale, a carico del capitolo del proprio bilancio concernente le dotazioni delle biblioteche governative, assegna annualmente al Centro nazionale una dotazione distinta da quella assegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma.

Art. 9.

Delle spese effettuate con la dotazione di cui all'articolo precedente, il direttore del Centro nazionale rende conto nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Egli rende pure conto, separatamente, delle spese effettuate con altri assegni e contributi eventualmente corrisposti al Centro nazionale da enti o da privati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 11. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2104**.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1800**.

Modifiche allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con R. decreto 25 novembre 1926, numero 2413, e modificato con i Regi decreti 14 luglio 1927, n. 1734, 31 ottobre 1929, n. 2394, e 30 ottobre 1930, n. 1664;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli: 11, 53, 68, da 73 a 79, 82.

In conseguenza di tali soppressioni e dei nuovi articoli che saranno inseriti, è modificata la numerazione degli articoli e dei loro riferimenti.

Art. 2. — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Nel 1° comma, il titolo della « Scuola di scienze politiche, economiche e sociali » è modificato in quello di « Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali ».

In conseguenza di tale modifica, in tutte le disposizioni dello statuto nelle quali si fa riferimento alla Scuola anzidetta, s'intende sostituita la nuova denominazione.

II. Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente:

« Nella Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali è costituita la Scuola di statistica ».

III. All'ultimo comma, nell'elenco delle Scuole di perfezionamento della Facoltà di lettere e filosofia, è inserita, dopo la Scuola di perfezionamento in psicologia, quella di « pedagogia ».

Art. 3. — Nella 1ª parte, la lettera *d*) è così sostituita:

« *d*) di un rappresentante della Santa Sede, di cittadinanza italiana ».

Art. 4. — È aggiunto il seguente comma:

« Il rettore, tutte le volte che lo ritenga opportuno, può chiamare il vice-rettore ad assistere alle sedute del Senato accademico, con voto consultivo ».

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di Facoltà si compone di regola di tutti i professori ufficiali che appartengono ad essa.

Tuttavia, alle adunanze relative ad oggetti riguardanti lo stato giuridico dei professori di ruolo, o a proposte di nomina dei presidi, di conferimento o di conferma degl'incarichi e di istituzione di nuovi posti di professore, sia di ruolo, sia incaricato, partecipano soltanto i professori di ruolo delle singole Facoltà ».

Nella Sezione I del Capo terzo l'indicazione « Disposizioni comuni alle due Facoltà e alle Scuole » è modificata in quella di « Disposizioni comuni alle tre Facoltà e alle Scuole ».

Art. 7. — È sostituito dal seguente:

« Nella Università sono conferiti le seguenti lauree e diplomi:

nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;

nella Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali: la laurea in scienze politiche, la laurea in scienze economiche e la laurea in scienze economiche e commerciali;

nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;

la Scuola di statistica e le Scuole di perfezionamento rilasciano un diploma relativo agli studi in esse compiuti ».

Art. 8. — È sostituito dal seguente:

« Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea durano quattro anni.

Gli studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalla Scuola di statistica durano due anni.

Gli studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalle Scuole di perfezionamento durano un anno nelle Scuole costituite nella Facoltà di giurisprudenza, un anno in quelle costituite nella Facoltà di lettere e filosofia ad eccezione degli studi nelle Scuole di perfezionamento in filologia classica, in storia medioevale e moderna, in pedagogia ed in lingua e letteratura orientali, che hanno la durata di due anni ».

Art. 12 (già 13). — Si aggiungono le seguenti materie e i seguenti corrispondenti corsi d'insegnamento:

Materie	*Insegnamenti*
« scienza dell'amministrazione	corsi semestrali »;
« statistica	corsi semestrali ».

Art. 15 (già 16). — È sostituito dal seguente:

« Nella Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali sono insegnate le seguenti materie nel modo per ciascuna di esse indicato:

I. Agli effetti della laurea in scienze politiche:

Materie	*Insegnamenti*
politica	corsi semestrali di politica (generale); corsi semestrali di storia e politica della colonizzazione; corsi semestrali di politica e legislazione doganale;
scienza dell'amministrazione	corsi semestrali;
diplomazia e storia dei trattati e dei concordati	corsi semestrali;
contabilità dello Stato e degli Enti locali	corsi semestrali;
medicina sociale	corsi semestrali;
diritto islamico ed etiopico	corsi semestrali;
diritto consolare	corsi semestrali;

II. Agli effetti della laurea in scienze economiche e di quella in scienze economiche e commerciali:

Materie	*Insegnamenti*
scienze economiche: — economia politica — scienza delle finanze	un corso di due semestri di istituzioni di scienze economiche (economia politica e scienza delle finanze con nozioni di metodologia statistica);
	corsi semestrali di economia politica (pura e applicata); economia agraria, economia del lavoro, economia bancaria, ecc.;
	corsi semestrali di scienza delle finanze;
	corsi semestrali di politica economica;
	corsi semestrali di storia delle dottrine economiche;
ragioneria ed economia aziendale	corsi semestrali di ragioneria e computisteria;
	corsi semestrali di tecnica bancaria;
	corsi semestrali di tecnica delle borse;
	corsi semestrali di tecnica mercantile;
	corsi semestrali di organizzazione e tecnica amministrativa delle imprese industriali;
	corsi semestrali di organizzazione scientifica del lavoro;
	corsi semestrali di revisione e controllo aziendale;
	corsi semestrali di amministrazione fallimentare;
storia dei fatti economici	corsi semestrali di storia dei fatti economici;
	corsi semestrali di storia delle borse e delle banche;
	corsi semestrali di storia del commercio;
geografia politica ed economica	corsi semestrali di geografia politica;
	corsi semestrali di geografia economica;
	corsi semestrali di geografia coloniale;
demografia	corsi semestrali;
statistica	corsi semestrali di statistica metodologica;
	corsi semestrali di statistica economica;
	corsi semestrali di statistica sociale;
	corsi semestrali di statistica degli affari;
mat·	corsi semestrali di matematica;
	corsi semestrali di matematica finanziaria;
	corsi semestrali di matematica applicata alla economia ed alla statistica;
	corsi semestrali di calcolo delle probabilità;
	corsi semestrali di matematica attuariale;
merceologia	corsi semestrali di merceologia e chimica merceologica;
antropometria	corsi semestrali;
biometria	corsi semestrali;
psicologia applicata	corsi semestrali di psicologia sociale;
	corsi semestrali di psicologia industriale;
	corsi semestrali di psicotecnica;
medicina sociale	corsi semestrali ».

Art. 17 (già 18). — Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« I corsi approfonditi di storia e politica della colonizzazione, diplomazia e storia dei trattati e dei concordati, economia politica e scienza delle finanze devono avere carattere monografico e intendere allo scopo di far conoscere i metodi d'indagine ».

Art. 18 (già 19). — Si aggiunge la seguente materia ed il seguente corso d'insegnamento corrispondente:

Materia	*Insegnamenti*
« Filosofia delle religioni	corsi di filosofia della religione ».

Nella Sezione I del Capo stesso, l'indicazione « Disposizioni comuni alle due Facoltà e alla Scuola » è modificata in quella di « Disposizioni comuni alle tre Facoltà ».

Art. 34 (già 35). — È sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali sono ammessi coloro che sono forniti del diploma di maturità classica o scientifica ».

Art. 36 (già 37). — Gli ultimi 3 commi sono così sostituiti:

« Però in caso di passaggio dalla Facoltà di giurisprudenza alla Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali e alla Scuola di statistica, e viceversa, è ammessa la iscrizione all'anno di corso successivo a quello compiuto nella Facoltà o Scuola di provenienza.

I laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze economiche, in scienze economiche e sociali, in scienze economiche e commerciali, in lettere, in filosofia, i quali aspirino a conseguire una delle lauree rilasciate dall'Università, possono ottenere l'iscrizione all'anno di corso che sarà caso per caso stabilito dalla rispettiva Facoltà, con obbligo di seguire gl'insegnamenti e superare gli esami che saranno stabiliti dalla Facoltà stessa.

I diplomati della Scuola di statistica possono ottenere la iscrizione al terzo anno di giurisprudenza e conseguire la rispettiva laurea seguendo i corsi d'insegnamento e superando gli esami che saranno determinati dal Consiglio di Facoltà.

L'iscrizione al secondo, terzo, quarto anno delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia in tutti i casi previsti nei commi precedenti è subordinata alla condizione che gl'iscritti abbiano conseguito il diploma di maturità

classica tanti anni prima quanti corrispondono all'anno al quale vengono iscritti ».

Art. 50 (già 51). — Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Le tasse e le sopratasse determinate per la Facoltà di giurisprudenza si applicano anche alla Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali.

Nella stessa tabella sono determinate le tasse per le Scuole di perfezionamento di cui all'art. 2 e quelle per la Scuola di statistica ».

Art. 52 (già 54). — È sostituito dal seguente:

« La Facoltà pubblica ogni anno gli ordini di studio consigliati per il conseguimento della laurea; gli studenti sono però liberi di formare nel modo che credono migliore l'ordine medesimo; essi, per essere ammessi all'esame di laurea, debbono aver preso iscrizione e aver superati gli esami in almeno 23 corsi d'insegnamento.

Tali corsi possono essere scelti, oltre che fra quelli costitutivi della Facoltà di giurisprudenza, giusta l'art. 12, anche fra i corsi indicati nell'articolo seguente, costitutivi della Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali, giusta l'art. 15.

In ogni caso lo studente deve comprendere nel suo curricolo tutti gl'insegnamenti istituzionali indicati nell'art. 12 e in più le istituzioni di scienze economiche ».

Art. 53 (già 55). — È sostituito dal seguente:

« Agli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo precedente, gli studenti possono comprendere nel loro curricolo i seguenti insegnamenti della Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali:

politica;
scienza dell'amministrazione;
contabilità dello Stato e degli Enti locali;
diplomazia e storia dei trattati;
medicina sociale;
diritto consolare;
istituzioni di scienze economiche;
economia politica;
scienza delle finanze;
politica economica;
statistica metodologica;
demografia;
ragioneria ».

Art. 66 (già 69). — È sostituito dal seguente:

« La Facoltà pubblica ogni anno gli ordini di studio consigliati per il conseguimento delle lauree; gli studenti sono però liberi di formare nel modo che credono migliore gli ordini medesimi; essi, per essere ammessi all'esame di laurea, debbono aver preso iscrizione e aver superati gli esami in almeno 22 corsi d'insegnamento.

Tali corsi possono essere scelti, oltre che fra quelli che l'art. 15 indica come costitutivi della Facoltà agli effetti della laurea in scienze politiche ovvero delle lauree in scienze economiche o in scienze economiche e commerciali, anche fra quelli, indicati negli articoli seguenti, costitutivi, giusta l'art. 15, della Facoltà stessa agli effetti delle lauree in scienze economiche o in scienze economiche e commerciali ovvero della laurea in scienze politiche rispettivamente; o, giusta l'art. 12, costitutivi della Facoltà di giurisprudenza ».

Art. 67 (già 70). — È sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'articolo precedente, gli studenti possono comprendere nel loro curricolo, per conseguire la laurea in scienze politiche, i seguenti insegnamenti costitutivi della Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto penale e diritto processuale;
diritto finanziario e tributario;
diritto internazionale pubblico;
diritto internazionale privato;
diritto coloniale;
storia del diritto pubblico;
diritto costituzionale (italiano e comparato);
diritto amministrativo;
diritto amministrativo comparato;
diritto degli Enti locali;
diritto ecclesiastico;
diritto del lavoro e ordinamento corporativo;

e i seguenti insegnamenti costitutivi, agli effetti della laurea in scienze economiche e di quella in scienze economiche e commerciali, della Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali:

istituzioni di scienze economiche;
statistica metodologica;
economia politica;
scienza delle finanze;
politica economica;
geografia commerciale ».

Dopo il suddetto articolo sono aggiunti i due seguenti:

« Art. 68. — Agli effetti dell'art. 66 gli studenti, per conseguire la laurea in scienze economiche o la laurea in scienze economiche e commerciali, possono comprendere nel proprio curricolo i seguenti insegnamenti costitutivi della Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto penale e di diritto processuale;
diritto finanziario e tributario;
diritto amministrativo;
diritto processuale;
diritto del lavoro e ordinamento corporativo;
diritto fallimentare;
diritto agrario;
diritto commerciale;
diritto industriale;
diritto internazionale privato;
diritto coloniale;

e i seguenti insegnamenti costitutivi, agli effetti della laurea in scienze politiche, della Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali:

storia e politica della colonizzazione;
politica e legislazione doganale;
scienza dell'amministrazione;
contabilità dello Stato e degli Enti locali.

Art. 69. — Qualunque ordine di studio gli studenti abbiano prescelto, essi devono, in ogni caso, sia per conseguire la laurea in scienze politiche sia per conseguire le lauree in scienze economiche e in scienze economiche e commerciali, comprendere nel loro curricolo le istituzioni di diritto pubblico, le istituzioni di diritto privato, le istituzioni di diritto penale e di diritto processuale, le istituzioni di scienze economiche e la demografia ».

Art. 71 (già 72). — È sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto di diplomazia, di arte bancaria, di ragioneria e computisteria e di statistica comprenderanno anche prove scritte ».

Dopo il predetto articolo è inserita la Sezione IV concernente la Scuola di statistica.

In conseguenza di tale inserzione è modificata la indicazione della Sezione successiva.

« SEZIONE IV.

Disposizioni particolari per la Scuola di statistica.

Art. 72. — La Scuola di statistica è annessa alla Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali.

Ad essa possono iscriversi i giovani forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 73. — La Scuola pubblica ogni anno l'ordine di studio consigliato per il conseguimento del diploma. Gli studenti però sono liberi di formare nel modo che credono migliore l'ordine medesimo. Per essere ammessi all'esame di diploma devono aver preso iscrizione e aver sostenuti gli esami in almeno 10 corsi d'insegnamento.

Tali corsi possono essere scelti fra tutti quelli costitutivi della Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali, giusta l'art. 15, e fra i seguenti costitutivi della Facoltà di giurisprudenza, giusta l'art. 12:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e ordinamento corporativo.

Ma in ogni caso gli studenti devono comprendere nel proprio curricolo i seguenti insegnamenti:

statistica metodologica;
statistica economica;
demografia;
geografia politica;
geografia economica;
antropometria;
biometria;
statistica sociale ».

Art. 74 (già 80). — È sostituito dal seguente:

« La Facoltà pubblica ogni anno gli ordini di studio consigliati per il conseguimento delle due lauree; gli studenti però sono liberi di modificare gli ordini medesimi. Per essere ammessi all'esame di laurea debbono aver preso iscrizione e aver superati gli esami in almeno 20 corsi d'insegnamento, scelti fra quelli costitutivi della Facoltà, giusta l'art. 18, e inoltre, in ogni caso, dar prova, alla fine del primo biennio, di conoscere, oltre la lingua francese, la lingua tedesca o la lingua inglese ».

Art. 75 (già 81). — È sostituito dal seguente:

« Gli studenti, qualunque sia l'ordine degli studi prescelto, debbono sottostare, prima della fine del loro corso quadriennale, a due prove scritte in materie costitutive del loro curricolo, secondo disposizioni che saranno emanate dalla Facoltà ».

Dopo l'art. 83 (già 90), è aggiunto il seguente:

« Art. 84. — La Scuola di pedagogia si propone di promuovere gli studi di filosofia della educazione e pedagogia generale, secondo le dottrine neoscolastiche; storia della pedagogia, didattica, storia e critica delle istituzioni scolastiche ed educative, storia e critica della letteratura per l'infanzia. Gli iscritti debbono seguire i corsi di:

pedagogia;
scolastica;
etica;
diritto naturale;
psicologia del fanciullo;
psicologia generale;

e inoltre uno o più dei seguenti corsi, da scegliere secondo i fini particolari che si propongono, con l'approvazione del Consiglio di Facoltà:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
igiene;
biologia generale;
letteratura per l'infanzia;
storia delle istituzioni scolastiche ed educative;
psicologia applicata;

e frequentare inoltre un anno il Museo didattico e il laboratorio di psicologia ».

Nella tabella n. 1, relativa ai posti di ruolo dei professori, si aggiunge:

« Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali . . . . 6 »

La tabella n. 4 è sostituita dalla seguente:

« Tabella n. 4 (art. 50).

TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE.

FACOLTÀ E SCUOLA	Tassa d'immatricolazione	Tassa annuale d'iscrizione	Tassa di laurea o di diploma	Sopratassa annuale per esami di profitto	Sopratassa per esami di laurea
Facoltà di giurisprudenza	300	750	300	150	75
Facoltà di scienze politiche, economiche e commerciali	300	750	300	150	75
Facoltà di lettere e filosofia . . .	300	400	300	150	75
Scuola di statistica	300	500	300	150	75

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.

Tassa d'iscrizione . . . . L. 150 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 12. — MANCINI.

LEGGE 7 gennaio 1932, n. 26.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 maggio 1931, n. 692, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 maggio 1931, n. 692, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 11 gennaio 1932, n. 27.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 luglio 1931, numero 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 28.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, col quale si autorizza il contributo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alle spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1932, n. 29.

Dichiarazione di fuori uso di marche da bollo doppie per la tassa di scambio da L. 50 e da L. 100.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, n. 3, e 15 della legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2071, riguardante la istituzione di marche doppie per la tassa di bollo sugli scambi;
Attesochè si rende necessario il ritiro delle marche doppie « scambi commerciali » da L. 50 e da L. 100, istituite col suddetto Regio decreto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le marche da bollo doppie per la tassa di bollo sugli scambi commerciali da L. 50 e 100, istituite col R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2071, sono dichiarate fuori uso in tutto il Regno con decorrenza dal 1° marzo 1932.
Coloro che si troveranno in possesso delle marche anzidette potranno, sino a tutto il 15 maggio 1932, chiederne il cambio con altre marche da bollo sugli scambi commerciali, per un valore equivalente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 20.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1932, n. 30.

Disposizioni per la quota di bestiame estero utilizzabile per il consumo ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza, allo scopo di meglio favorire l'affluenza del bestiame bovino nazionale ai macelli, di integrare le norme di cui al R. decreto-legge 19

dicembre 1931, n. 1551, disciplinando l'ammissione al consumo della carne macellata, senza per altro turbarne le correnti normali di importazione dall'estero;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella quota di bestiame estero utilizzabile per il consumo ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, deve intendersi compresa la carne macellata importata, fresca o refrigerata, in ragione di due « mezzene » o di quattro « quarti » per ogni capo bovino.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo tutte le carni importate, fresche o refrigerate, prima di venire destinate al consumo, devono essere introdotte in un pubblico macello.

Art. 3.

Il veterinario direttore del pubblico macello non può consentire l'ammissione al consumo delle carni macellate importate, fresche o refrigerate, se non nei confronti delle persone o delle Società legalmente costituite, per conto delle quali, nel corso della settimana, sia effettuata la mattazione di bestiame bovino nazionale nella percentuale minima fissata in base al citato art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551.

Art. 4.

Per carne macellata importata, fresca o refrigerata, deve intendersi quella munita dello speciale bollo di identificazione « Carne estera » prescritto dall'autorità sanitaria.

Art. 5.

Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 e nelle norme da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 3, comma 1°, del R. decreto-legge 19 dicembre 1931, n. 1551

Chiunque, al fine di ottenere che sia ammessa al consumo carne macellata importata, fresca o refrigerata, come carne di produzione nazionale, altera, annulla, o altrimenti modifica o rende invisibile lo speciale bollo indicato nell'art. 4 del presente decreto, è punito con la multa da L. 150 a L. 300 per ogni « mezzena » o « quarto » di capo bovino di cui abbia alterato, annullato, modificato o reso invisibile il bollo stesso.

La pena stabilita nel comma precedente si applica altresì a chiunque utilizzi, per la vendita, carne macellata importata, fresca o refrigerata, di cui siasi alterato, annullato, modificato o reso invisibile il bollo di identificazione.

Art. 6.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e delle norme di cui al successivo art. 8 è affidata ai prefetti, che si avvarranno dei veterinari provinciali, comunali e consorziali.

Art. 7.

Le precedenti disposizioni non si applicano nei Comuni compresi nella provincia di Zara e nella zona franca del Carnaro, nei normali limiti del fabbisogno di carne bovina occorrente per il consumo locale, nè per le carni che risultino acquistate dalle Amministrazioni militari.

Art. 8.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno 15 febbraio 1932-X e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 26. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1931.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca su due legnari del lago di Como.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224, con la quale fu prorogato al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;

Visto il decreto 6 giugno 1885, col quale il prefetto di Como riconobbe al duca Ludovico Melzi d'Eril il possesso del diritto esclusivo di pesca su due legnari del lago di Como, di fronte al comune di Bellagio;

Considerato che la nobile Luisa Gallarati Scotti Melzi d'Eril, avente causa del duca Ludovico d'Eril, non ha fornito, in sede di revisione del citato decreto prefettizio, la prova dell'origine legittima del diritto esclusivo di pesca;

Visto l'art. 22 della legge 24 marzo 1921, su citata, e l'articolo 1° del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 dicembre 1931;

Decreta:

È revocato il decreto 6 giugno 1885 del prefetto di Como, su ricordato.

La pesca nel tratto del lago di Como, di cui trattasi, è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(405)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1932.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1932 sulle merci imbarcate e sbarcate nella zona di Marghera a favore della Società Porto Industriale di Venezia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, relativo alla tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Venezia;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, che autorizza la Società Porto Industriale di Venezia a percepire, a reintegro delle somme poste a suo carico con l'attuazione dei provvedimenti di regolazione della mano d'opera, per la durata di 10 anni, un contributo in misura non superiore alla tassa fissata con R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, sopra citato, sulle merci imbarcate e sbarcate negli spazi acquei e sul territorio demaniale marittimo della zona industriale annessa al nuovo porto commerciale di Venezia in regione di Marghera, e demanda ad un decreto da emanarsi dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze la determinazione annuale della misura del contributo suddetto;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro per le comunicazioni in data 3 marzo 1926, nel quale si determina la esenzione dal contributo di cui sopra degli olii minerali alla rinfusa;

Vista la convenzione in data 23 marzo 1926, approvata e resa esecutoria dal Ministro per le comunicazioni con decreto 15 aprile 1926, intervenuta fra il Provveditorato al porto e la Società Porto Industriale di Venezia per la regolarizzazione della mano d'opera ed i provvedimenti finanziari relativi;

Visti i decreti Ministeriali 2 settembre 1926, 24 gennaio 1927, 10 gennaio 1928, 1° gennaio 1929, 11 gennaio 1930 e 14 gennaio 1931 che hanno rispettivamente determinato la misura del contributo per gli anni 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 e 1931;

Viste le risultanze dell'applicazione di tale contributo e tenuto conto delle previsioni del traffico per l'anno 1932;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a favore della Società Porto Industriale di Venezia, imposto col R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 22, sulle merci imbarcate e sbarcate negli spazi acquei e sul territorio demaniale marittimo della zona industriale annessa al nuovo porto commerciale di Venezia in regione di Marghera, esclusi gli olii minerali alla rinfusa, è stabilito, per l'anno 1932, nella misura di L. 0,18 e di L. 0,36 a tonnellata, rispettivamente per le due categorie di merci assoggettate alla tassa portuale di L. 0,40 e di L. 0,90 dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101.

Art. 2.

All'accertamento ed alla riscossione del contributo sarà provveduto a cura della Regia dogana con le stesse modalità in vigore per la riscossione della tassa portuale.

Art. 3.

La Regia dogana provvederà al versamento del contributo alla Società Porto Industriale di Venezia, con procedimento analogo a quello seguito per il versamento della aliquota della tassa portuale dovuta al comune di Venezia.

Roma, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(401)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1932.

Norme di esecuzione del R. decreto-legge 2 febbraio 1932, n. 30, relativo all'ammissione al consumo della carne macellata importata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO, PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 2 febbraio 1932-X, numero 30, col quale è data facoltà di emanare le norme di esecuzione del Regio decreto-legge medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1932-X, n. 30, il bestiame bovino, utilizzabile ai fini dell'applicazione della percentuale minima di bestiame bovino nazionale, rimane distinto nelle due categorie di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dello stesso mese ed anno, n. 295.

Art. 2.

Per il calcolo della percentuale minima di bestiame bovino nazionale, da mattarsi per conto delle persone o delle Società legalmente costituite, che intendono ammettere al consumo carne macellata importata, fresca o refrigerata, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'art. 2 del citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1931-X.

Art. 3.

Nel registro prescritto dall'art. 4 del detto decreto Ministeriale, il veterinario direttore del pubblico macello, oltre alle indicazioni previste dall'articolo stesso, dovrà annotare, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto, le persone o le Società legalmente costituite, per conto delle quali è consentita la ammissione al consumo di carni macellate importate, fresche o refrigerate, indicando il numero delle « mezzene » e dei « quarti » e le categorie dei capi bovini cui questi si riferiscono.

Art. 4.

Ove sorgano dubbi sulla provenienza della carne macellata importata, fresca o refrigerata, di cui comunque si chieda l'ammissione al consumo, decide insindacabilmente il veterinario direttore del pubblico macello, senza alcun pregiudizio, per altro, della competenza della autorità giudiziaria, in caso di reato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il 15 febbraio 1932-X.

Roma, addì 3 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: ROCCO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(408)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1932.
Uso facoltativo di speciali macchine a contatore per la distribuzione dei biglietti d'ingresso ai cinematografi ed ai locali e campi per spettacoli sportivi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, in forza del quale l'Amministrazione delle finanze ha facoltà d'imporre agli impresari e conduttori dei più importanti cinematografi e delle più importanti sale di varietà nel cui spettacolo è compreso almeno un numero di cinematografo, di fare uso, per la distribuzione dei biglietti d'ingresso, di speciali macchine a contatore, e d'imporre le garenzie e modalità necessarie per assicurare l'applicazione dei diritti erariali con tale mezzo;

Ritenuto che, con la distribuzione dei biglietti d'ingresso mediante macchine automatiche a contatore nei detti locali ed in quelli per spettacoli sportivi viene meglio garentito il controllo per la regolare riscossione dei diritti erariali ed esclusa la possibilità di abusi ed evasioni;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 1° febbraio 1932 è consentito l'uso di macchine automatiche a contatore per la vendita dei biglietti d'ingresso ai cinematografi, alle sale di varietà nel cui spettacolo è compreso almeno un numero di cinematografo ed ai locali e campi per spettacoli sportivi.

Art. 2.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite per le violazioni alla legge 30 dicembre 1923, n. 3276, ed al R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, nel caso di gravi infrazioni l'Amministrazione può imporre l'uso delle dette macchine automatiche nei singoli locali a norma dell'art. 9 del precitato Regio decreto.

Art. 3.

A cura della Direzione generale delle tasse sugli affari saranno impartite le istruzioni occorrenti all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(409)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 343 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Andrea, figlio del fu Luca e della fu Anna Zivolich, nato a Medolino (Pola) il 13 giugno 1877 e abitante a Medolino n. 47, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuccon Fosca di Biagio e di Radossevich Elena nata a Medolino il 23 dicembre 1876, ed ai figli nati a Medolino: Giacomo, il 2 luglio 1901; Anna, il 20 settembre 1905; Luca, il 20 novembre 1906; Antonia, il 13 giugno 1909; Rosa, il 25 agosto 1910; Pietro, nato a Madaesa, il 3 luglio 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9731)

N. 342 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Agnese, figlio del fu Giovanni e della fu Zuccon Anna, nato a Medolino (Pola) il 29 dicembre 1905 e abitante a Medolino n. 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Antonio nato a Medolino l'8 gennaio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9732)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 23 gennaio 1932-X, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Bifani cav. dott. Mario, segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Terni.

Ursini avv. Gildo, segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Reggio Calabria.

(384)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 21 gennaio 1932-X, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Rainesi comm. Filippo, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Viterbo.

Paludetti prof. dott. Gaetano, segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Pescara.

Alessandrini dott. Alessandro, segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Rieti.

Corda dott. Gavino, segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Sassari.

Marrè dott. Giulio, segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Sondrio.

Coniglio dott. Luca, segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Napoli.

Coppi Orsola Norina, segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Cremona.

Fognaccioli Elena, segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Imperia.

Cacciavillani cav. uff. Gaetano, segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Frosinone.

Reggiani geom. Paolo, segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Modena.

Mobilio cav. uff. avv Settimio, segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Salerno.

Balsamo avv. Giuseppe, segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Termini Imerese.

Biasotti Biagina, segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Varese.

(385)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 114.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1124 — Data: 23 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico — Intestazione: Boretti Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 59,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1122 — Data: 23 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico — Intestazione: Boretti Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, Prestito Nazionale 5 % — Capitale: L. 1400, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1121 — Data: 23 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico — Intestazione: Boretti Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 2908,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1123 — Data: 23 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico — Intestazione: Boretti Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 30, Prestito Nazionale 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1116 — Data: 28 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Straneo Enrico fu Carlo, per conto di Badino Benedetto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 45, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1117 — Data: 28 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Straneo Enrico fu Carlo, per conto di Badino Maddalena fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 45, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(340)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 29.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 febbraio 1932 - Anno X

Francia	75.25	Oro	368.34
Svizzera	373 —	Belgrado	—
Londra	66 —	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.695	Albania (Franco oro)	—
Spagna	149 —	Norvegia	3.60
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	3.70
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	56.70	Danimarca	3.65
Romania	11.40	Rendita 3,50 %	73.80
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	45.325
New York	19.09	Consolidato 5 %	82 —
Dollaro Canadese	16.47	Obblig. Venezie 3,50 %	83.30

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa averne interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	30768 Polizza combattenti	Passaquindici Giuseppe di Francesco, domic. in Bari	L.	20 —
»	315318	Lo Mauro Pietro e Giuseppe fu Cataldo, minori sotto la p. p. della madre Gennaro Vittoria fu Giuseppe, domic. in Petralia Soprana (Palermo)	»	25 —
»	13471 Polizza combattenti	Omiccioli Francesco di Costantino, domic. in Fano (Pesaro)	»	20 —
»	13964 Polizza combattenti	Chiodoni Cesare di Alfonso, domic. in Milano	»	20 —
»	17130 Littorio	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Bresso (Milano)	»	60 —
3,50 %	326504 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghiglione Giacinto fu Paolo-Emilio, minore sotto la p. p. della madre Marchionibus Maria fu Vincenzo, vedova di Ghiglione Paolo-Emilio, domic. in Torino per l'usufrutto: Marchionibus Maria fu Vincenzo, vedova di Ghiglione Paolo-Emilio, domic. in Torino.	»	28 —
»	326505 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghiglione Ettore fu Paolo-Emilio, minore, ecc. come la proprietà precedente per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	28 —
»	326506 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghiglione Giovanni fu Paolo-Emilio, minore, ecc. come la proprietà precedente per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	»	28 —
»	235498 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Istituto dei sordo-muti in Torino per l'usufrutto: Canale Giuseppa fu G. Battista, moglie di Chiola Gaspare-Antonio, domic. in Torino.	»	420 —
4,50 %	23551	Pio Legato Rotta in Bresso (Milano) amministrato dal parroco pro-tempore della Chiesa di detto Comune	»	45 —
Cons. 5 %	260222	Beneficio Parrocchiale di Bresso (Milano)	»	425 —
»	392198	Intestata come la precedente	»	405 —
3,50 %	32838	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Bresso	»	80.50
»	37679	Chiesa Parrocchiale di Bresso Mandamento e Provincia di Milano per la celebrazione ogni anno in perpetuo di sei messe ed una benedizione col Miserere nel giorno anniversario della morte del fu nob. Gerolamo Vitali, giusta il legato da lui disposto col codicillo senza data pubblicato avanti il Tribunale Civile di 1ª istanza in Milano il 27 dicembre 1843	»	21 —
»	32777	Prebenda Parrocchiale di Bresso (Milano)	»	3.50
»	104027	Legato di Doti istituito da Patellani Maria amministrato dal parroco pro-tempore del comune di Bresso	»	161 —
»	106213	Chiesa Parrocchiale di Bresso (Milano) amministrata dalla propria Fabbriceria	»	77 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	249780	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Bresso (Milano) - vincolata . . . . L.	24.50
»	503084	Beneficio Parrocchiale di Bresso (Milano) . . . . »	3.50
»	555144	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Bresso (Milano) . . »	7 —
»	680555	Pio Legato Rotta in Bresso (Milano) amministrato dal parroco pro-tempore vincolata . . . . »	3.50
»	295364	Prebenda Parrocchiale in Bresso (Milano) pel legato Rotta . . »	63 —
»	705163	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Bresso, frazione del comune di Affori (Milano) . . . . »	3.50
Cons. 5 %	49871	Carbone Carmela di Rocco, moglie di Pellettieri Egidio di Giovanni, domic. in New-York . . . . »	500 —
3,50 %	189473	Giudice-Carfi Giovanni di Lorenzo, domic. in Vittoria (Siracusa) - vincolata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	264467	Trucco Rina di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Novi Ligure (Alessandria) . . . . . . »	50 —
»	367951 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Nattero Rosa fu Tomaso, moglie di Nattero Antonio di Francesco, domic. in Alassio (Genova) . . . . . » per l'usufrutto: Gandolfo Teresa fu Tomaso, vedova di Schivo Marcello fu Giuseppe, domic. in Alassio.	185 —
»	124740 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Maresca Ettore e Rosa fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Lauro Luigia di Mattia, vedova di Maresca Michele, domic. in Meta (Napoli). . . . . . . » per l'usufrutto: Lauro Luigia di Mattia, vedova di Maresca Michele, domic. in Meta.	370 —
3,50 %	658879	Giannattasio Maria di Michele, moglie di Rigillo Giuseppe, domic. in Rionero in Volture (Potenza) - vincolata . . . »	35 —
»	695108	Giannattasio Maria Raffaela di Michele, moglie, ecc. come la precedente vincolata . . . . »	7 —
»	751727	Intestata come la precedente vincolata . . . . »	21 —
Cons. 5 %	221890	Intestata come la precedente vincolata . . . . »	95 —
3,50 %	743383	Tancredi Adele di Matteo, moglie di Falabella Giuseppe, domiciliato in Lagonegro (Potenza) . . . . »	224 —
Cons. 5 %	284435	Palladino Giovina fu Michele, nubile, domic. in Napoli . . »	1,250 —
3,50 %	386766	Parrocchia di S. Paterniano in Piancaroni, frazione del comune di Campli (Teramo) . . . . »	38.50
Cons. 5 %	29629 Polizza combattenti	Montrone Guido fu Ottavio, domic. in Morbegno (Sondrio) . . »	20 —
3,50 %	763502 Certificato di nuda proprietà o di usufrutto	per la proprietà: Lebrecht-Vitali Ise di Guglielmo, domic. in Verona . . . . » per l'usufrutto: Vitali Augusta fu Isaia, vedova Padovano.	920.50
»	763503 Certificato di nuda proprietà o di usufrutto	per la proprietà: Lebrecht-Vitali Raul-Renato di Guglielmo, domiciliato in Verona . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	920.50
»	749013	Rosia Giovanni fu Michele, domic. in Vico Canavese (Torino) . »	70 —
»	749014	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	749015	Intestata come la precedente . . . . »	21 —

Roma, 30 settembre 1931 - Anno IX

(6806) p. *Il direttore generale*: **Bruni.**

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	108656	322 —	*Gajo* Celestino fu Vittorio, dom. in Campiglia (Torino) ipotecata.	*Gaia* Celestino-*Severino-Augusto* fu Vittorio, dom. come contro, ipotecata.
»	156283	45,50	Ravazzani *Giovanni* fu Giuseppe, dom. in Susa (Torino).	Ravazzani *Edoardo-Giovanni* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	197201	70 —	Intestata come la precedente, dom. in Assisi (Perugia).	Intestata come la precedente dom. come contro.
» »	209233 215630	7 — 3,50	Intestata come la precedente, dom. in Borgo Collefegato (Aquila).	Intestata come la precedente dom. come contro.
»	218481	42 —	Intestata come la precedente, dom. in Cittaducale (Aquila).	Intestata come la precedente dom. come contro.
»	347197	28 —	Ravazzani *Giovanni* fu *Francesco*, dom. in Comacchio (Ferrara).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
» » »	776134 776135 776136	77 — 80,50 73,50	Ravazzani Giovanni fu Giuseppe, dom. in Legnago (Verona) vincolate.	Intestate come la precedente, dom. come contro, vincolate.
»	604928	52,50	Tasca Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Scaraffia Domenica* fu Bartolomeo, ved di Tasca Giuseppe e Tasca Giovanna fu Giuseppe, nubile, dom. in Villanova Solaro (Cuneo) quali eredi indivisi del padre; con usuf. vital. a *Scaraffia Domenica* fu Bartolomeo ved. di Tasca Giuseppe, dom. in Villanova Solaro (Cuneo).	Tasca Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Scarafia Maria-Domenica* ecc., come contro; con usuf. vital. a *Scarafia Maria-Domenica* ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale Serie 4ª	1058	Cap. 5.000 —	Comune di Mongardino (Alessandria); con usuf. vital. ai coniugi *Petiti Antonio* fu Giuseppe ed Audenino *Elvira* fu Giovanni cumulativamente e dopo la morte di essi la rendita va erogata a favore dei poveri del Comune titolare.	Intestata come contro; con usuf. vital. ai coniugi *Pettiti Giovanni* fu Giuseppe ed Audenino Vittoria fu Giovanni ecc. come contro.
3,50 %	369588	49 —	Lojacono Giovanni fu Giovanni, dom. in Mistretta (Messina).	Lojacono Giovanni fu Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre Spinnato Arcangela fu Sebastiano ved. di Lojacono Giovanni*, dom. come contro.
Cons. 5 %	4044 Littorio	700 —	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* fu Leonardo e Butti Lucia fu Giuseppe coniugi, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo, con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo e Butti Lucia, ecc., come contro.
»	353166	3.295 —	Corti Lucia Luigia fu Luigi, minore sotto la tutela legale della madre Maddalena Cristina fu Paolo, nubile, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni*, dom. in Palermo.
»	353163	3.295 —	Corti Giovanni fu Luigi minore sotto la tutela legale della madre Maddalena Cristina fu Paolo, nubile, dom. a Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz.le 5 %	35911	150 —	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore, sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo, con usuf. vital. a Corti *Giovanni* di Leonardo e Butti Lucia fu Giuseppe, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni*, fu Leonardo dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* fu Leonardo e Butti Lucia ecc. come contro.
Cons. 5 %	359379	390 —	Corti Giovanni fu Luigi minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Cornelio-Giovanni*, ecc. come contro.
»	359380	390 —	Corti Lucia Luigia fu Luigi, minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia fu Luigi, minore sotto la tutela del nonno paterno Corti *Cornelio Giovanni*, ecc. come contro.
»	361767	700 —	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro.
»	361768	350 —	Corti Lucia Luigia Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo, con usuf. vital. a Corti *Giovanni* di Leonardo e Butti Lucia fu Giuseppe, dom. in Palermo.	Corti Lucia Luigia Maria, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro; con usufr. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* e Butti Lucia, ecc., come contro.
Prest. Naz.le 5 %	35910	300 —	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* di Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti Giovanni di Leonardo dom. in Palermo.	Corti Giovanni fu Luigi minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro; con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro.
Cons. 5 %	3524 Littorio	1460 —	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Corti *Giovanni* fu Leonardo, dom. in Palermo.	Corti Giovanni fu Luigi, minore sotto la tutela di Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro. con usuf. vital. a Corti *Cornelio-Giovanni* ecc. come contro.
»	430526	25 —	Impresa Carpani *Gustavo* di Massimo e Falconi Emilio di Alfonso con sede in Govone d'Alba Cuneo).	Impresa Carpani *Oreste-Gustavo* ecc come contro.
»	230422 271528	880 — 130 —	Bregy Giuseppe fu Ernesto, dom. in Roma; con usuf. vital. a Borèl *Ernesto* fu Leonida, dom in Napoli.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Borel *Giuseppe-Ernesto* fu Leonida, dom. in Napoli.
Buoni Tesoro novennali Serie terza	134 135 136	Cap. 40.000 — « 100.000 — » 100.000 —	Brichetto Anna fu Umberto, moglie di Croce Giovanni; con usuf. a Gambetta *Flaminia* fu G. Battista ved. di Brichetto Umberto.	Brichetto Anna fu Umberto moglie di Croce Giovanni; con usuf. a Gambetta *Carlotta-Flaminia* fu Giovanni Battista, ved. di Brichetto Umberto.
3,50 %	747339	35 —	Pettigiani *Giacinta* fu Emanuele, *nubile*, domiciliata in Condove (Torino).	Pettigiani *Maria-Giacinta* fu Emanuele, *moglie di Senor Stefano*, dom. come contro.
»	760598	140 —	Pettigiani *Giacinta* fu Emanuele, moglie di *Vinassa* Stefano, dom. in Mocchie (Torino).	Pettigiani *Maria-Giacinta* fu Emanuele, moglie di *Senor* Stefano, dom. come contro.
»	404935	52,50	Aimonino *Luigia* fu Carlo, nubile, dom. in Santhià (Novara).	Aimonino *Elisa-Pia* fu Carlo, nubile, dom. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(272)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons 5 %	370651	500 —	Gabelli Dina fu *Giuseppe*, dom. in Campegine (Reggio Emilia); con usuf. vital. a Scamoni *Angela* fu Agostino, ved. di Gabelli *Giuseppe*, dom. in Poviglio.	Gabelli Dina fu *Cirilio-Giuseppe*, dom. come contro; con usuf. vital. a Scamoni *Maria-Angela* fu Agostino, ved. di Gabelli Cirillo-Giuseppe, dom. in Poviglio.
»	68492	700 —	di Tocco *Cristina* di Roberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Milano.	di Tocco *Maria-Cristina*, di Roberto, minore ecc. come contro.
»	97721	115 —	Pero *Marietta* fu Giuseppe moglie di Villa *Francesco* fu Remigio, dom. in Pecetto di Valenza (Alessandria) vincolata.	Pero *Maria-Teresa* fu Giuseppe, moglie di Villa *Ignazio-Francesco* fu Remigio, dom. come contro; vincolata.
»	117950	200 —	Mazza *Iole-Maria* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Briatore Teresa di Giovanni, ved. Mazza, dom. in Ormea (Cuneo).	Mazza *Ida-Maria* fu Luigi, minore ecc. come contro.
3.50 %	259037	350 —	Accame Angelina fu Vincenzo, moglie di Pietro Ghiglione, dom. in Lano (Genova), vincolata.	Accame *Luigia-Pedrina* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	235498	420 —	Istituto dei sordo-muti in Torino; con usuf. vital. a Canale *Giuseppa* fu Gio-Battista, moglie di Chiola *Gaspare-Antonio*.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Canale *Catterina-Maria-Carolina-Giuseppina* fu Giovanni Battista, moglie di Chiola *Antonio-Gaspare*.
»	387634	59,50	Allemano Angelo di *Battista*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cerrina (Alessandria).	Allemano Angelo di Giovanni Battista, minore, ecc. come contro.
»	387635	59,50	Allemano Ernesto di *Battista* minore ecc. come la precedente.	Allemano Ernesto di *Giovanni Battista*, minore, ecc. come contro.
»	387636	59,50	Allemano *Raineri* di *Battista*, minore ecc. come la precedente.	Allemano *Ranieri* di *Giovanni Battista*, minore ecc. come contro.
Prestito Naz. 5 %	2190	150 —	Cipriano *Felice-Antonio* fu Francesco-Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Forgione Maria di Vincenzo, moglie in seconde nozze di Cerullo Pietro.	Cipriano *Carmine-Felice-Antonio* fu Francesco-Pasquale, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	52955	1.575 —	Astuti *Amalia* fu Luigi, moglie di Leonelli Salvatore, dom. in Salerno, vincolata.	Astuti *Amelia* fu Luigi, moglie ecc. come contro.
» » » »	507954 507955 507956 507957	30 — 30 — 30 — 5 —	Maggiora Aida, Maggiora Caterina, Maggiora Elvira, Maggiora Aida, Caterina, Elvira — di Romolo minori sotto la p. p. del padre, dom. in Refrancore (Alessandria); con usufrutto vital. a *Malpasciuto Carolina* fu Domenico, ved. *Accomero*, dom. in Refrancore.	Intestate come contro; con usuf. vital. a *Malpassuto Luigia-Carolina* fu Domenico, ved. *Accornero*, dom. in Refrancore.
»	507958	95 —	*Accomero* Erminia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ghisio Caterina fu Michele, ved. *Accomero*, dom. in Refrancore (Alessandria), con usuf. vital. come la precedente.	*Accornero* Erminia fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Ghisio Caterina fu Michele, ved. *Accornero*, dom. come contro, con usuf. vital. come la precedente.
»	33457 Littorio	500 —	Ciapessoni Carlo fu Carlo, dom. in Isola Comacina (Como); con usuf. vital a Gerletti Carmelina fu *Francesco*, ved. di Ciapessoni Carlo, dom. in Isola Comacina (Como).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Gerletti Carmelina fu *Battista* ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	342722	250 —	Federico Teresina di Anna Maria, *nubile*, dom. in Rossano Calabro (Cosenza); con usuf. vital. a Strofaci Francesco, fu Domenico, dom. in Rossano Calabro (Cosenza).	Federico Teresina di Anna Maria, *minore sotto la tutela legale della madre Federico Anna-Maria*, dom. come contro; con usuf. vital. come contro.
3.50 %	287115	1.050 —	Fenice Maria ved. di Stella Carlo e moglie in seconde nozze di Borghese *Vittorio* fu Claudio, dom. in Milano.	Fenice Maria ved. di Stella Carlo e moglie in seconde nozze di Borghese *Augusto-Vittorio* fu Claudio, dom. in Milano.
»	287116	1.050 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
Cons. 5 %	357176	155 —	Viglione *Rosa* fu Donato moglie di Verde Gennaro dom. in Rionero in Vulture (Potenza), vincolata.	Viglione *Santa-Rosa* fu Donato, moglie ecc. come contro.
»	292370	16.000 —	Gambetta *Flaminia* fu Giovanni Battista, ved. di Brichetto Umberto, dom. in Genova.	Gambetta *Carlotta-Flaminia-Virginia* fu Giovanni Battista, ved. ecc. come contro.
3.50 %	315273	175 —	Reyneri *Adele* di Carlo nubile, dom. in Torino, vincolata come dote costituitosi dalla titolare pel suo matrimonio con Ravinale *Giovanni Battista* di Sebastiano.	Reyneri *Adelaide-Maria-Teresa* di Carlo, nubile, dom. in Torino; vincolata come dote costituitasi dalla titolare pel suo matrimonio con Ravinale *Carlo-Giovanni-Battista* di Sebastiano.
Cons. 5 %	245472	375 —	Navone *Pierino* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bruzzo Maria di Giorgio, ved. di Navone Giovanni fu Nicolò, dom. in Molassana (Genova).	Navone *Maddalena, detta anche Pierina Maddalena*, minore ecc., come contro.
»	136729	740 —	Fossati *Adolfo* fu Pietro, dom. in Torino.	Fossati *Giuseppe-Adolfo* fu Pietro, dom. in Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 gennaio 1932 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(205)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 5946 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rimini (Forlì) — Intestazione: Palazzi Terenzio fu Francesco, domic. in Saludecio (Forlì) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio: 8888 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Fiumanò Antonino fu Pasquale, domic. in Gallico (Reggio Calabria) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 32 — Numero del certificato provvisorio: 8913 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Chindemi Francesco fu Giuseppe, domic. in Gallico (Reggio Calabria) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 33 — Numero del certificato provvisorio: 1111 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 11 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Pitter Jolanda di Pompea, domic. in Sacile (Udine) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 33 — Numero del certificato provvisorio: 3970 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Pitter Jolanda di Pompea, domic. in Sacile (Udine) — Capitale: L. 200

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 34 — Numero del certificato provvisorio: 9041 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Associazione combattenti di Aradeo (Lecce) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 36 — Numero del certificato provvisorio: 7435 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catanzaro — Intestazione: Gargano Raffaele fu Cosmo, domic. in Nicotera (Catanzaro) — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 - Numero del certificato provvisorio: 6665 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Todaro Matteo di Giuseppe, domic. in Messina — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 39 — Numero del certificato provvisorio: 11991 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Cilea Alessandro fu Francesco, domic. in Salice Calabro (Reggio Calabria) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 Numero del certificato provvisorio: 33 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Pietri Giovanni-Andrea fu Antonio-Francesco, domic. in Savona — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 44 - Numero del certificato provvisorio: 47645 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Graziano o Graziani Giovanni fu Francesco, domic. in Borgo S. Lorenzo (Firenze) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 45 - Numero del certificato provvisorio: 18214 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Rasori Francesco di Camillo, domic. in Noceto (Parma) — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 settembre 1931 - Anno IX

Il direttore generale: BRUNI.

(6805)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre di Regi istituti medi e relativi esami di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763.

Veduto il R. decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 485;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ciascuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** I. Italiano, latino, storia e geografia.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	70
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	30
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	100
** II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	40
** III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	25
*IV. Lettere italiane e storia.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lettere italiane e storia.	—
	b) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	—
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** V. Lettere italiane e latine e storia.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	6
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	4
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	15
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	25
** VI. Filosofia e storia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	8
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	—
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	7
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	15
** VII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua francese.	5
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua francese.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.	5
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	10

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** VII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua inglese.	3
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua inglese.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5
** VII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua tedesca.	2
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua tedesca.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	2
* VII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua spagnuola.	—
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua spagnuola.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
* VII. e) Serbo-croato negli istituti medi di 1° grado.	a) Istituto tecnico (corso inferiore): Serbo-croato.	—
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Serbo-croato.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VII. f) Sloveno negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Sloveno.	—
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Sloveno.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VIII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.	a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua francese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VIII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado.	a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua inglese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . .	—
* VIII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.	a) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura tedesca.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VIII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura spagnuola.	—
* VIII. e) Serbo-croato negli istituti medi di 2° grado.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura serbo-croata.	—
* VIII. f) Sloveno negli istituti medi di 2° grado.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura slovena.	—
* IX. Matematica.	a) Ginnasio isolato: Matematica.	—
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** X. Matematica e fisica.	a) Liceo: Matematica e fisica.	10
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	—
	c) Istituto tecnico: Matematica e fisica.	—
	d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	12
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	22
** XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	8
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	—
	c) Istituto tecnico: Scienze naturali e geografia.	—
	d) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	7
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	15
* XII. Chimica.	a) Istituto tecnico: Chimica	—
* XIII. Disegno.	a) Istituto tecnico: Disegno. . . .	—
	b) Istituto magistrale: Disegno. . .	—
	c) Liceo scientifico: Disegno	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* XIV. Computisteria e ragioneria.	a) Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	—
* XV. Materie giuridiche ed economiche.	a) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.	—
	b) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	—
* XVII. Costruzioni e topografia.	a) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni.	—
	b) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
** XVIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	5
** XIX. Maestra giardiniera.	a) Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	10
* XX. Storia dell'arte.	—	—

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo (contrassegnati con * * e indicati nei numeri I, II, III, V, VI, VII *a*), *b*), *c*), X, XI, XVIII e XIX, hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento medio e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella *A* annessa al presente bando.

Gli esami di cui ai numeri IV, VII *d*), *e*), *f*), VIII *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XX (contrassegnati con *) dell'elenco del precedente paragrafo hanno il solo scopo di conferire l'abilitazione all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline indicate nella predetta tabella a tutti coloro che saranno dichiarati idonei.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella seconda e nella terza colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 3ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (4ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (5ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione, per i candidati che avranno chiesto di sostenere le prove scritte, grafiche ed orali in Roma; ai Regi provveditori agli studi di Bologna, Milano, Napoli, Palermo o Torino per i candidati che avranno chiesto di sostenere le prove scritte o grafiche in una di dette sedi.

§ 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (3ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

§ 4.

I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella terza colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A*) annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Per il disposto dell'art. 1, lettera *c*, n. 5 della legge 14 luglio 1928, n. 1312, i candidati, di nazionalità italiana, appartenenti a famiglie numerose hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 10, lettera *m*).

§ 5

La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 10, *lettera* m).

§ 6.

Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi: III e V e della classe VI limitatamente, per questa, alle cattedre del liceo classico di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini, e della classe XIX (maestra giardiniera) che è riservata alle donne.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando.

E' di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti medi d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei regi istituti medi d'istruzione o comunque servizio di straordinario avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni.

§ 8.

Coloro che a mente del paragrafo 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conse-

guimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, e coloro che partecipano ai semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

I candidati sprovvisti di titoli di categoria *a*), di cui alla tabella *A* annessa al presente bando, che in due precedenti sessioni di esame non abbiano conseguita l'idoneità sono esclusi dallo stesso esame salvo che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

Coloro che, trascorso il detto termine di due anni abbiano per la terza volta partecipato a uno stesso esame con esito negativo, possono esservi riammessi soltanto se siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

§ 10.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 15, deve indicare, con chiarezza e precisione, *il cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso* a cui egli chiede di partecipare, *la sede ove egli intende di sostenere la prova scritta nei concorsi-esami di Stato per i quali sono stabilite più sedi* e *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa ad concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, classica, scientifica e magistrale. Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 12) i seguenti documenti:

a) *atto di nascita*. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) *certificato di cittadinanza italiana* con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) *certificato generale del casellario giudiziario*, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) *certificato di moralità* rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) *certificato di costituzione sana* ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

f) *certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

g) *originale o copia autentica del titolo di studio* in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonne 2ª e 3ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) *certificato attestante i punti riportati nell'esame finale* per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

i) *cenno riassuntivo*, in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) *elenco*, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, *di tutti i documenti*, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) *ricevuta del pagamento della tassa* (*Mod.* 72 A) *rilasciata da un procuratore del registro*, di lire duecento, di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, corredata dei documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio. Detta istanza deve essere allegata alla domanda;

n) nel caso di concorrente non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio del gruppo di materie poste a concorso, un certificato rilasciato dall'università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera m) *sarà rimborsata soltanto nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.*

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *m*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenerne l'esenzione, come è indicato nella lettera *m*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre amministrazioni o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 11.

I documenti indicati nel paragrafo 10 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 12.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco di cui al § 1), debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera *m*), ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *n*) del § 10.

Agli esami previsti al presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 13.

Ai documenti elencati nel § 10 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati rilasciati dai regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 14.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100), debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione Generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218 e di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777 tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

§ 15.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione Generale Istruzione media, Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione) non oltre il 10 marzo 1932 per coloro che risiedono in Italia e non oltre il 20 marzo 1932 per i residenti nelle Colonie o all'estero.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 16.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di

esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella B, *senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 17.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolatico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 18.

Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XV, XVIII, XIX;

b) due prove scritte (traduzione e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuna per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri VII *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e VIII *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*);

c) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri XIII e XVII.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura del tema.

2° una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 19.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 27 marzo 1930, n. 288 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1930-VIII e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 16 del 22 aprile 1930-VIII ed edito dalla Libreria dello Stato n. 907.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, si renderanno note le variazioni sugli argomenti speciali che debbono preparare i candidati dei gruppi dei concorsi-esami di Stato III, IV, V, VIII *a*), *b*), *c*), *d*).

§ 20.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione per i quali sono stabilite più sedi i candidati, *in mancanza di comunicazione di esclusione o di altro avviso in contrario, dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta o grafica nella sede da loro richiesta nella domanda, com'è indicato nel precedente paragrafo* 10, *senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.* I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi provveditorati agli studi.

Nella predetta tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e per gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, parte 2ª.

§ 21.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 22.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno settanta centesimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b* dell'annessa tabella *A* e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*. Nei semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

§ 23.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal § 22, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui agli art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Le sopra dette disposizioni riguardanti i mutilati, invalidi e vedove di guerra sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi per la causa nazionale e alle vedove dei caduti per la medesima causa.

§ 24.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati con decorrenza dal 16 settembre 1932-X, ed entro i limiti delle cattedre che a quella data risultino disponibili.

Le nomine per le cattedre messe a concorso col presente bando, in uno alle assunzioni in ruolo delle persone aventi precedente diritto a nomina, non potranno eccedere il quantitativo delle cattedre comprese nel bando stesso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'Educazione Nazionale - Direzione generale della istruzione media (Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta del'ordinario Diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero oltre che della disposizione di cui al R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 26.

§ 25.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

§ 26.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 4ª e 5ª della predetta tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi conseguiti presso le università o presso gli istituti superiori dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma la ricevuta della tassa di L. 250 per le opere universitarie, da versare all'università o istituto superiore presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 27.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi ed i presidi dei regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, 2 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

TABELLA A.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)		
I. Italiano, latino, storia e geografia	Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere.	a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.
	Istituto tecnico (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna.		
	Istituto magistrale (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	c) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	c) Laurea in filosofia.		
			d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera c della precedente colonna.		
			e) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	**Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.**	a) Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna. c) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.
III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	a) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna. b) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV. Lettere italiane e storia (2).	Istituto tecnico (corso sup.): Lettere italiane e storia. Istituto magistr. (corso sup.): Lingua e lettere italiane e storia.		a) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. c) Laurea in filosofia. **d)** Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non possiedano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

(2) Le donne fornite di diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, nell'anno 1925, abilitate all'insegnamento della lingua e lettere italiane e storia negli Istituti magistrali (corso superiore), sono ammesse agli esami di questo gruppo per conseguire anche l'abilitazione all'insegnamento della lingua e lettere italiane e storia negli Istituti tecnici (corso superiore).

3

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) **Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.**		
V. Lettere italiane e latine e storia	**Liceo: Lettere italiane e latine.** Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	**a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.** **b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.**	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia. *b)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c)* Laurea in filosofia. *d)* Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	**Diploma di lettere italiane e latine e storia.**	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.
VI. Filosofia e storia.	**Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.** Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. **Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.**	**Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.**	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480) di lettere, o di lettere classiche. *b)* Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche.	Diploma di **filosofia** e **storia.**	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a)*, nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			c) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *d*) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
VII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 1° grado.	Ginnasio: Lingua straniera. Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua straniera. Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degl'istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			g) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		
			h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
			i) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603.		
			l) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		
			m) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
			n) Qualunque titolo di studio di carattere superiore, anche estero, che a giudizio del Ministero (previo parere del Consiglio superiore dell'E. N.) valga ad attestare la sicura conoscenza della lingua straniera messa a concorso		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			(quando si tratti di concorsi per lingue straniere che non siano la francese, o la inglese, o la tedesca, e limitatamente all'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione che saranno indetti sino a tutto il 31 dicembre 1932). *c*) Per i cittadini italiani divenuti tali in virtù della annessione delle nuove provincie, e quando si tratti di concorsi o di esami di abilitazione per la lingua tedesca, slovena o croata, indetti entro il 31 dicembre 1932: qualunque titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca, slovena o croata, oppure qualunque titolo di abilitazione all'insegnamento medio, riconosciuti adatti e sufficienti dal Ministero dell'Educazione Nazionale, previo parere del Consiglio superiore.		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado.	Istituto tecnico (corso superiore): Lingua straniera. Liceo scientifico: Lingua e letteratura straniera.		*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			c) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.		
			d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
			e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			g) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603.		
			h) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
			i) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			l) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
			m) Per i cittadini italiani divenuti tali in virtù della annessione delle nuove provincie, e quando si tratti di concorsi o di esami di abilitazione per la lingua tedesca, slovena o croata, indetti entro il 31 dicembre 1932: qualunque titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca, slovena o croata, oppure qualunque titolo di abilitazione all'insegnamento medio, riconosciuti adatti e sufficienti dal Ministero dell'Educazione Nazionale, previo parere del Consiglio superiore.		
			n) Qualunque titolo di studio posseduto da vincitori o assimilati di concorso della corrispondente lingua straniera, per gli istituti medi di 1° grado, indetto dopo l'applicazione del Reg. 9 dicembre 1926, n. 2480, limitatamente ai concorsi che saranno banditi a tutto il 31 dicembre 1932.		
IX. Matematica.	Ginnasio isolato: Matematica. Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.		a) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, o laurea in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			b) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). *c*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.		
X. Matematica e fisica.	Liceo: Matematica e fisica. Liceo scientifico: Matematica e fisica. Istituto tecnico: Matematica e fisica. Istituto magistrale: Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria). *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 14 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in scienze o in chimica o in chimica e farmacia, o in chi-	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie o pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.		mica industriale, o in scienze naturali e fisiche. c) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). d) Laurea in scienze agrarie.		
XII. Chimica.	Istituto tecnico (sezione agrimensura): Chimica.		a) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
XIII. Disegno.	Istituto tecnico: Disegno. Istituto magistrale: Disegno. Liceo scientifico: Disegno.		a) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gl'istituti medi.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE del regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			d) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino. e) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		
XIV Computisteria e ragioneria	Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.		a) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. b) Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali. c) Laurea in matematica. d) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104).	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE del regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XV. Materie giuridiche ed economiche.	Istituto tecnico: Istituzioni di diritto. Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.		a) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909. b) Laurea in scienze politiche. c) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). d) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. e) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali. f) Laurea in scienze sociali economiche e politiche del R. istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. g) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal R. istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			anteriormente al nuovo ordinamento a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore.		
XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.		Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma in agraria.	Agraria in qualunque istituto medio.
XVII. Costruzioni e topografia.	Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni. Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.		a) Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera salvo il caso previsto dall'art 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. b) Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario. c) Laurea in matematica o in fisica o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico in qualunque istituto medio.
XVIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XIX. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	a) Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XX. Storia dell'arte.		*b*) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.	*b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai RR. DD. 1 febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al D. L. 5 novembre 1916, n. 1553. *a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o (nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909) dopo il 31 dicembre 1925. *b*) Laurea in filosofia. *c*) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *B*.

Sedi nelle quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°		Sedi	Giorno della prova
I. Italiano, latino, storia e geografia.		Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo	22 aprile 1932
II. Italiano latino, greco, storia e geografia.		come al n. I	25 aprile 1932
III. Lettere classiche.		come al n. I	27 aprile 1932
IV. Lettere italiane e storia.		come al n. I	30 aprile 1932
V. Lettere italiane e latine e storia.		come al n. I	28 aprile 1932
VI. Filosofia e storia.		come al n. I	3 maggio 1932
VII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma	9 maggio 1932 10 » »
VII *b*): Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma	13 maggio 1932 14 » »
VII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma	15 aprile 1932 16 » »
VII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	11 aprile 1932 12 » »
VII *e*). Serbo-croato negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	6 aprile 1932 7 » »
VII *f*). Sloveno negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	1° aprile 1932 2 » »
VIII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	11 maggio 1932 12 » »
VIII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	16 maggio 1932 17 » »
VIII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	18 aprile 1932 19 » »
VIII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	13 aprile 1932 14 » »
VIII *e*). Serbo-croato negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	8 aprile 1932 9 » »
VIII *f*). Sloveno negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	4 aprile 1932 5 » »

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°	Sedi	Giorno della prova
IX. Matematica.	come al n. I	26 aprile 1932
X. Matematica e fisica.	come al n. I	23 aprile 1932
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Roma	28 aprile 1932
XII. Chimica.	Roma	7 maggio 1932
XIII. Disegno.	Roma	4 maggio 1932
XIV. Computisteria e ragioneria.	Roma	4 maggio 1932
XV Materie giuridiche ed economiche.	Roma	6 maggio 1932
XVI. Agraria	Roma	2 maggio 1932
XVII Costruzioni e topografia.	Roma	7 maggio 1932
XVIII. Musica e canto.	Roma	2 maggio 1932
XIX. Maestra giardiniera.	Roma-Milano-Napoli	20 aprile 1932
XX. Storia dell'arte.	Roma	10 maggio 1932

NB. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

Diario esami.

Giorno			Prova	Materia
1°	aprile	1932-X	trad.	Sloveno negli Istituti medi di 1° grado.
2	»	»	comp.	
4	»	»	trad.	Sloveno negli Istituti medi di 2° grado.
5	»	»	comp.	
6	»	»	trad.	Serbo croato negli Istituti medi di 1° grado
7	»	»	comp.	
8	»	»	trad.	Serbo croato negli Istituti medi di 2° grado.
9	»	»	comp.	
11	»	»	trad.	Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 1° grado.
12	»	»	comp.	
13	»	»	trad.	Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 2° grado.
14	»	»	comp.	
15	»	»	trad.	Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 1° grado.
16	»	»	comp.	
18	»	»	trad.	Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 2° grado.
19	»	»	comp.	
22	»	»		Italiano, latino, storia e geografia.
23	»	»		Matematica e fisica.
25	»	»		Italiano, latino, greco, storia e geografia.
26	»	»		Matematica.
27	»	»		Lettere classiche.
28	»	»		Lettere italiane e latine e storia. — Scienze naturali, chimica e geografia.
29	»	»		Maestra giardiniera.
30	»	»		Lettere italiane e storia.
2	maggio	1932-X		Musica e canto. — Agraria.
3	»	»		Filosofia e storia.
4	»	»		Disegno. — Computisteria e ragioneria.
6	»	»		Materie giuridiche ed economiche.
7	»	»		Costruzioni e topografia. — Chimica.
9	»	»	trad.	Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di 1° grado. — Storia dell'arte.
10	»	»	comp.	
11	»	»	trad.	Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di 2° grado.
12	»	»	comp.	
13	»	»	trad.	Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di 1° grado.
14	»	»	comp.	
16	»	»	trad.	Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di 2° grado.
17	»	»	comp.	

Allegato.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di questi particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accenate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1° Che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex Impero Germanico (Francia e Belgio);

2° Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quelle degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce inescusabili (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione 1, truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento;

per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43 ultimo comma art. 44 comma 1°, lettera *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che danno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relative alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle varizioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel *Bollettino* dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa — Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel Bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal R. decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito — Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

(407)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.